CAMERA DEI DEPUTATI N. 4741

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA

Presentata il 10 aprile 1990

Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Tale proposta di legge si configura come una iniziativa di legge statale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione e delle disposizioni degli statuti regionali.

La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 202 del 1976, ha sottolineato il principio della libertà di iniziativa economica nel settore radiotelevisivo a livello locale. Nella giurisprudenza più recente la stessa Corte ha messo in luce il carattere fondamentale del principio pluralistico nell'organizzazione del sistema radiotelevisivo (in particolare la sentenza n. 151 del 1987). Nella sentenza n. 826 del 1988 la Corte, ancora più specificamente, ha affermato che « lo sviluppo di un sistema informativo in grado di dare viva voce alle specifiche realtà locali rientra nell'imprescindibile compito di dare espressione a quelle istituzioni che rappresentano il tessuto connettivo del Paese: il che richiede, come ineluttabile conseguenza, che sia assicurata l'effettiva autonomia di tali emittenti, anche attraverso un'adeguata disponibilità di frequenze e di risorse pubblicitarie ».

La Corte mette in evidenza quindi non solo il collegamento strettissimo tra il sistema radiotelevisivo locale e la realizzazione del principio del pluralismo ma altresì il nesso tra pluralismo informativo locale e valorizzazione del pluralismo istituzionale in relazione anche alle specificità storiche, etniche e linguistiche.

Le regioni dunque, che fin dal 1975 hanno avuto modo di concorrere con diverse iniziative legislative all'approvazione della riforma del sistema radiotelevisivo, vedono oggi nuovamente ricordato un loro interesse ad un loro ruolo nella definizione del sistema misto radiotelevisivo.

Questo interesse del resto è confermato dalle numerosissime leggi regionali approvate in questi anni dai consigli, non solo per gli aspetti direttamente dovuti (funzionamento del comitato regionale radiotelevisivo) ma per una serie di altri profili legati alle indicazioni statutarie (potenziamento dell'informazione anche attraverso i mezzi audiovisivi), agli obblighi istituzionali (promozione educativa e culturale), ad adempimenti legislativi o convenzionali (più capillare diffusione degli impianti radiotelevisivi), a competenze regionali in settori affini (urbanistica, sanità, ecc.).

Le regioni sono peraltro oggi consapevoli che, da un lato, il processo di produzione legislativa, per effetto anche delle innovazioni tecnologiche (in particolare satelliti e cavo) si è spostato in misura rilevante a livello sovranazionale e, dall'altro, a livello nazionale è in corso da tempo un serrato confronto anche in Parlamento, tra le forze politiche che ha portato ad individuare alcuni punti essenziali ormai da più parti acquisiti.

Per questi motivi le regioni non ritengono che sia proponibile oggi una iniziativa globale di disciplina del sistema radiotelevisivo ispirata a diversi princìpi da quelli attualmente in discussione e che potrebbe in qualche misura ritardare i tempi assai brevi previsti per la definizione di un assetto normativo.

Particolarmente importante ad avviso delle regioni è invece un'iniziativa diretta a sottolineare, in stretto collegamento con le affermazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale, una serie di princìpi intorno ai quali costruire un equilibrato sistema locale all'interno del quale un ruolo importante e nuovo può essere riconosciuto proprio all'ente regione.

Il carattere costruttivo della proposta delle regioni consiste essenzialmente nella « non contraddittorietà » rispetto alle linee della progettazione legislativa impostata fino a questo momento, anche se è evidente che il ricollegare in maniera organica tutta una serie di disposizioni riguardanti l'emittenza locale ed altre finora non contemplate nel disegno di legge governativo, non rappresenta una pura operazione aritmetica, ma esprime il tentativo di configurare l'emittenza locale non come una sorta di comparto residuale ma come un sottosistema economicamente qualificato nell'ambito più generale del sistema radiotelevisivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Princìpi generali).

1. Il pluralismo imprenditoriale costituisce il principio fondamentale del sistema misto radiotelevisivo.

2. Il principio di cui al comma 1 si realizza, a livello sovranazionale, attraverso il riconoscimento della più ampia libertà di trasmissione e di ricezione in conformità delle norme comunitarie e internazionali esistenti.

3. Il pluralismo si realizza altresì a livello nazionale attraverso una appropriata disciplina diretta ad evitare situazioni di oligopolio nel settore della radiotelevisione e più in generale nel settore dell'informazione.

4. Il principio del pluralismo impone altresì di dar vita ad un forte ed articolato sistema di imprese locali di radiotelevisione in grado di esprimere, in condizioni di indipendenza economica, le istanze politiche e culturali delle comunità locali per favorire, anche attraverso questo mezzo, una più ampia autonomia politica dei diversi livelli istituzionali in conformità ai princìpi costituzionali.

ART. 2.

(Norme per il sostegno dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale: obblighi di titolari di emittenti locali).

1. Fermi restando i limiti generali diretti ad evitare posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e al fine di tutelare l'impresa radiotelevisiva di carattere locale sono stabiliti dai provvedimenti di autorizzazione per i rispettivi titolari, parametri differenziati rispetto ai concessionari nazionali sui requisiti seguenti:

a) minor numero di ore di produzione autonoma;

b) quota minore di produzione nazionale e comunitaria nei limiti consentiti dal rispetto degli obblighi internazionali;

c) limiti più elevati di pubblicità, orari e giornalieri.

ART. 3.

(Divieti per i concessionari nazionali di imprese radiotelevisive).

1. Ai fini indicati nell'articolo 2, è fatto divieto ai concessionari nazionali di imprese radiotelevisive di differenziare la programmazione sul territorio della concessione al fine di raccogliere pubblicità di carattere locale.

ART. 4.

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche).

1. Le amministrazioni statali e regionali e gli altri enti pubblici nazionali e locali non territoriali, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti radiotelevisive private operanti su scala locale, almeno il 20 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

ART. 5.

(Agevolazioni fiscali e creditizie).

1. A sostegno dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale che produca una quota significativa di programmi originali informativi e culturali, secondo le disposizioni di legge, sono concesse agevolazioni fiscali e creditizie e le altre provvidenze previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 6.

(Fondo di sostegno per il sistema locale di radiotelevisione).

1. La società concessionaria per il servizio pubblico nazionale è autorizzata ogni anno a raccogliere, oltre al limite previsto dalla legge, una quota del 2,50 per cento sul totale degli investimenti nazionali di pubblicità radiotelevisiva fatturata nell'anno precedente da destinare, al netto delle spese di produzione e di raccolta, al sostegno del sistema locale di radiotelevisione.

2. Il fondo di cui al comma 1, è ripartito tra le regioni e le province autonome, secondo i criteri generali stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, ed è versato al termine di ciascun trimestre sulla base delle effettive percentuali riscosse.

3. Il fondo di cui al comma 1 è gestito dalle regioni e dalle province autonome anche in forme consortili e comunque avvalendosi della necessaria collaborazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per assicurare strutture, servizi, programmi ed altre attività consimili a favore delle imprese radiotelevisive locali non collegate a circuiti nazionali, garantendo una quota adeguata a favore delle emittenti radiofoniche.

ART. 7.

(Titolari delle autorizzazioni radiotelevisive in ambito locale).

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale può essere rilasciata, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, a persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza e la nazionalità italiana o di uno dei Paesi della Comunità economica europea o anche straniere a condizioni di reciprocità.

2. L'autorizzazione in ambito locale può essere altresì rilasciata a società in nome collettivo o in accomandita semplice; i titolari delle quote di partecipazione alle società non aventi personalità giuridica devono possedere i requisiti di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione in ambito locale può essere rilasciata a società cui partecipano le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 8, le università o altri enti pubblici.

ART. 8.

(Ruolo delle regioni).

1. Nel quadro dei princìpi stabiliti dalle norme internazionali e dalle leggi dello Stato in materia, la regione concorre a garantire la realizzazione di un equilibrato sistema radiotelevisivo di carattere locale.

2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) partecipano al procedimento di assegnazione delle frequenze, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei bacini di utenza, e concorrono a definire, nel rispetto anche delle proprie competenze istituzionali, l'ottimale localizzazione degli impianti radiotelevisivi;

b) esprimono pareri riguardo ai requisiti previsti dalla legge ed in ordine al rilascio delle autorizzazioni radiotelevisive relative ad impianti di carattere locale operanti sul territorio regionale;

c) svolgono, nei limiti previsti dalla legge, attività istruttoria ed ispettiva con riferimento alle emittenti operanti nell'ambito del territorio regionale;

d) possono favorire, anche con appropriate misure di sostegno agli enti locali, la diffusione degli impianti radiotelevisivi e concorrere alla realizzazione di strutture di servizio destinate alle emittenti radiotelevisive operanti sul territorio regionale ed in particolare alle emittenti prive di scopo di lucro;

e) possono partecipare per le finalità indicate dallo statuto ed in particolare per svolgere funzioni di carattere informativo, educativo e culturale, a società, associazioni o fondazioni, operanti a livello locale nel settore radiotelevisivo o comunque possono realizzare con esse forme di collaborazione.

ART. 9.

(Comitati regionali).

1. Allo scopo di svolgere i compiti indicati nell'articolo 8, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, con legge, disciplinare il funzionamento degli organismi regionali specializzati, istituiti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Degli organismi di cui al comma 1, può valersi, per svolgere le sue funzioni in sede decentrata, anche il garante nazionale per la radiotelevisione.